

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 781

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori FOLLONI, DENTAMARO, ZANOLETTI,  
CIMMINO, COSTA e RONCONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1996**

---

Modifica dell'articolo 33 della Costituzione

---

ONOREVOLI SENATORI. - Atteso che la scuola in quanto formazione sociale trova, al pari delle altre, il suo referente normativo nell'articolo 2 della Costituzione si rende necessario comprendere che essa non è semplicemente luogo dove si insegnano nozioni, ma luogo dove, anche attraverso le nozioni, si rende possibile lo sviluppo della personalità del discente.

Si tratta, dunque, di riconoscere che insegnamento e istruzione rappresentano due facce di una medesima medaglia, costituendo l'insegnamento uno dei principali strumenti attraverso cui è possibile realizzare l'istruzione. In questo rapporto si riscontra la tutela riconosciuta alla scuola, qualsiasi natura essa abbia: statale o privata. Si tratta, infatti, di coordinare gli insegnamenti per permettere a ciascun partecipante la realizzazione e lo sviluppo della sua personalità. In tal senso si deve analizzare quello che sembra ancora essere il problema fondamentale riguardante le scuole private: il possibile finanziamento da parte dello Stato.

Recita l'articolo 33, terzo comma, della Costituzione che l'istituzione di scuole private deve avvenire «senza oneri per lo Stato».

Sembra opportuno ricordare che il testo (articolo 27, attuale articolo 33 della Costituzione) del progetto di Costituzione presentato dalla commissione dei 75 alla Presidenza dell'Assemblea costituente il 31 gennaio 1947, non prevedeva la formula «senza oneri per lo Stato» ma soltanto che: «la Repubblica riconosce ad enti ed a privati la facoltà di formare scuole ed istituti di educazione».

Non appena venne proposto l'emendamento (senza oneri per lo Stato) di cui alla seconda parte dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione in sede di discussione si fece notare l'inopportunità di una preclusione, in via costituzionale, allo Stato di

«soccorrere», con i mezzi ritenuti più adeguati, istituzioni che concorrono a finalità di primaria importanza sociale. Si chiari, allora, da parte dei proponenti, la porta dell'emendamento nel senso di non voler vietare in maniera assoluta l'intervento a favore di istituti privati ma di voler impedire soltanto che questi potessero «sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato». Pertanto, almeno nelle intenzioni dei proponenti, mentre non esiste un diritto costituzionalmente tutelato a chiedere l'aiuto dello Stato, non si vuole impedire un qualsiasi aiuto dello Stato alle scuole non statali.

Poichè l'istruzione voluta dal costituente è una istruzione senza aggettivi, nè statale nè privata, che configura semplicemente un servizio pubblico, non si può riconoscere soltanto allo Stato il diritto d'istruire.

L'attribuzione del potere ad enti privati di istituire proprie scuole è posta, dunque, per rendere effettivo il pluralismo ideologico garantito dai principi fondamentali anche in materia culturale. Ne consegue che sembra corretto credere nella realizzazione dell'intento costituzionale là dove tutti vengano messi nelle condizioni di partecipare ad uno svolgimento pluralista dello Stato stesso.

In tale prospettiva non si può *sic et simpliciter* negare il possibile intervento finanziario dello Stato a favore di scuole ed istituti privati, si deve piuttosto intervenire e chiarire il dettato costituzionale per porre fine alle molteplici dispute dottrinarie e politiche che ormai da anni assillano i commentatori.

Si propone pertanto la modifica dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione, mediante una nuova formulazione che preveda esplicitamente il concorso dello Stato al funzionamento di scuole ed istituti di educazione non statali al fine di garantire la motivazione del pluralismo ideologico.

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

### **Art. 1.**

1. Il terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Repubblica riconosce ad enti ed a privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione e vi concorre secondo quanto previsto dalle leggi dello Stato».

